

proposta di legge n. 37

a iniziativa dei Consiglieri Giacinti, Giancarli, Biancani

presentata in data 7 marzo 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 3 APRILE 2015, N. 13
“DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
ESERCITATE DALLE PROVINCE”

Signori Consiglieri,

è necessario definire disposizioni organizzative per favorire l'esercizio unitario e non frammentario delle funzioni di vigilanza di competenza delle Province. L'articolo 6, comma 9, della l.r. 13/2015 prevedeva che il personale della polizia provinciale permanesse presso le Province fino all'emanazione di eventuali disposizioni statali nella materia.

Ai sensi del punto 11 dell'Accordo Stato Regioni dell'11 novembre 2014, la materia della Polizia provinciale è stata sottratta alla potestà legislativa regionale, ai fini del riordino di cui alla legge 56/2014, in quanto è pendente l'iniziativa di riordino prevista dalla legge 124/2015 (Riforma Madia) riguardante l'intero sistema delle forze di polizia, al fine di ricondurlo ad un livello di gestione unitario e statale.

L'articolo 5 del decreto-legge 78/2015, convertito in legge 125/2015, prevede che le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale nell'ambito dei processi di riordino delle funzioni provinciali.

L'articolo 1, comma 770, della legge 208/2015 (Legge di stabilità 2016) prevede che qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le Province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato.

Considerato che le funzioni di vigilanza di competenza della Polizia provinciale sono in parte relative alle funzioni in materia di caccia e pesca trasferite alla Regione, ma in parte attengono anche a funzioni restate alle Province, si propone di riallocare le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca in capo alle Province, con previsione di un cofinanziamento della spesa a carico della Regione, nella disciplina del trasferimento delle risorse correlate alle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 13/2015.

Art. 1

(Modifica alla l.r. 13/2015)

1. Le funzioni di vigilanza relative alla caccia e alla pesca nelle acque interne di cui all'allegato A alla legge regionale 3 aprile 2015, n. 13 (Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province), sono riallocate presso le Province.

2. Per l'attuazione del comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 770 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.